

Civile Ord. Sez. 1 Num. 25041 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: VITRO' SILVIA
Data pubblicazione: 06/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] unitamente all'avvocato

[REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED]

-intimato-

avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. [REDACTED] depositata il
15/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dal
Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Con atto di citazione notificato il 21/12/2022 la sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] ha convenuto, davanti al Giudice di Pace di Udine, [REDACTED]
[REDACTED], sostenendo che quest'ultima avesse violato le regole di correttezza,
buona fede e diligenza e, in particolare, l'art. 6 del D.M. 6/10/2004- il
quale, in caso di emissione di buoni postali fruttiferi cartacei, prevedeva la

consegna al sottoscrittore del relativo Foglio Analitico Informativo-, e che la mancata consegna del FIA aveva determinato la mancata conoscenza del termine di prescrizione, e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

██████████ ha eccepito che i BFP erano prescritti, che essa non poteva conservare la documentazione per più di dieci anni, che era prescritto anche il diritto al risarcimento del danno e che l'attrice, ex art. 1227 c.c., usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno.

L'attrice ha replicato citando una sentenza dell'AGCOM, che aveva sanzionato ██████████ ██████████ per una non corretta informazione degli investitori.

Il GDP di Udine, con sentenza depositata il 19/12/2023, ha condannato ██████████ al risarcimento del danno, rilevando che i BFP presentavano sul titolo cartaceo la serie e il rinvio, per le condizioni generali, al D.M. 19/12/2000 e che, tuttavia, in mancanza di prova contraria, si poteva ipotizzare la mancata consegna del FIA e che dunque l'informazione fornita al sottoscrittore doveva considerarsi non adeguata.

██████████, con atto notificato l'8/2/2024, ha proposto appello, lamentando che il GDP non avesse valutato in alcun modo la condotta dell'attrice ex art. 1227 cc. (pur essendo evidente la facilità di accesso alle informazioni relative ai titoli sottoscritti, che riportavano sia il D.M. 6/10/2004, che ne disciplinava le condizioni generali, sia la G.U. su cui era pubblicato) e dunque non avesse valorizzato la presunzione di conoscenza e l'indubbia conoscibilità del termine.

Il Tribunale di Udine, con sentenza pubblicata il 15/1/2025, ha respinto l'appello, rilevando in primo luogo che il *dies a quo* della prescrizione del diritto al risarcimento del danno non doveva essere individuato (come sosteneva l'appellante) nel giorno in cui ██████████ si era resa inadempiente non consegnando il documento informativo, ma (trattandosi di responsabilità contrattuale) nel momento in cui, nella sfera

patrimoniale del creditore, si era prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore, cioè, nel presente caso (considerato che i buoni fruttiferi erano stati acquistati in data 10/07/2008, avevano una durata di 18 mesi e i relativi diritti si prescrivevano una volta decorsi 10 anni dalla scadenza del titolo -come da foglio informativo analitico, prodotto in causa-) nel giorno 10/1/2020, cioè da quando la sig.ra [REDACTED] non era più in grado di esercitare, a causa della prescrizione, i diritti relativi ai buoni acquistati.

Il Tribunale ha poi ritenuto che, essendo la vendita di buoni fruttiferi postali attività riconducibile all'intermediazione finanziaria, in cui un professionista si confronta con un consumatore, e dovendo allora gli obblighi informativi previsti dalla legge in capo al professionista essere valutati con maggior rigore, [REDACTED] avrebbe dovuto consegnare ai sottoscrittori dei BFP, come prescritto dal D.M. 19/12/2000, il Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dei buoni e in particolare la data di scadenza e il termine di prescrizione, non essendo ammissibile far gravare sul consumatore l'onere di reperire autonomamente le informazioni sull'investimento.

Il Tribunale ha concluso rilevando che, poiché i BFP riportavano solo il valore dei buoni, la data di emissione e il riferimento al D.M. 19/12/2000, [REDACTED] aveva violato l'obbligo informativo e sussisteva un nesso causale tra la mancata consegna del FIA e il danno conseguente.

2) Con ricorso regolarmente notificato l'11/7/2025 [REDACTED] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine, proponendo due motivi di impugnazione.

La parte controricorrente non si è costituita nel giudizio di legittimità.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Primo motivo di impugnazione: "Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 preleggi, art. 1335 c.c., art. 5 c.p.".

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver applicato la disciplina di tutela dei consumatori.

Afferma che, come rilevato da Cass. SU n. 3963/2019, i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione e si tratta non di un investimento, ma di una fonte di risparmio e la loro collocazione sul mercato non è una pratica commerciale, ma un iter sostanzialmente amministrativo caratterizzato da provvedimenti aventi pubblicità legale. È la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del D.M. 6/10/2004- pubblicato sulla G.U. n. 241 del 13/10/2004-, che pubblica sulla G.U. un avviso di emissione di alcune serie di BFP e ne predispone il relativo Foglio Informativo Analitico, indicando dove reperirlo; e sui BFP in esame è espressamente richiamato il decreto che ne disciplina le condizioni generali D.M. 19/12/2000, il cui art. 8 è dedicato alla prescrizione; per cui non esiste alcuna operazione speculativa da cui il risparmiatore debba essere tutelato, ma, in forza del principio *ignorantia legis non excusat*, opera una presunzione di conoscenza da parte di tutti i destinatari della norma, dopo la pubblicazione sulla G.U..

La ricorrente sostiene, pertanto, che non grava su di essa alcun onere informativo con riferimento ad un vincolo discendente dalla legge o da un provvedimento avente efficacia *erga omnes*, stante la presunzione assoluta di conoscenza nei confronti di tutti i consociati di siffatta categoria di atti normativi; e la consegna del FIA costituisce solo una delle modalità attraverso le quali rendere edotto il sottoscrittore circa i dati relativi, comunque facilmente conoscibili, per cui un eventuale inadempimento nella consegna del Foglio resta irrilevante ai fini della prescrizione dei titoli.

Il motivo è fondato.

1.1) Si aderisce all'orientamento ormai assunto in modo costante da questa Corte, secondo cui non può essere attribuito a [REDACTED] alcun comportamento inadempiente, perché sul buono era apposta l'indicazione della serie e la dicitura "a termine" e sulla G.U. erano pubblicati i D.M. attraverso i quali era avvenuta l'emissione dei buoni e riportate le caratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi per informazioni agli uffici postali (dove deve sempre essere affisso avviso circa i termini prescrizionali).

Più specificamente, secondo questa Corte: *"In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di [REDACTED], che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto"* (Cass. civ., sez. I, 19/02/2026, n. 3791); *"In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione"* (Cass. civ., sez. I, 18/02/2026, n. 3686).

1.2) In particolare, questa Corte, con le decisioni suddette, emesse a seguito di pubblica udienza (relative a BFP della serie "AA1", istituiti con il D.M. 19/12/2000; ma la soluzione è la medesima anche per le altre serie di BFP, come quella qui oggetto di causa: 7 buoni postali a termine, 18 mesi, serie 1I8, sottoscritti il 10/7/2008, emessi a seguito di D.M. 6/10/2004), ha rilevato che il tema da affrontare, nei casi simili a quello qui in esame, non è quello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, bensì l'invocato diritto al risarcimento del danno per un'asserita responsabilità da inadempimento contrattuale della società ricorrente per non aver consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi.

In particolare, espone questa Corte, la pretesa risarcitoria della parte ricorrente si fonda sulla prospettazione per cui [REDACTED], al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, aveva violato l'obbligo ex lege - previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo D.M.) - di consegnare il cd. "Foglio Informativo Analitico" (FIA), contenente anche l'indicazione delle caratteristiche dettagliate dei buoni sottoscritti, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla loro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale. Da qui, pertanto, la mancanza di una corretta informazione circa le caratteristiche dell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA al sottoscrittore, per cui questo non avrebbe avuto conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattutto della loro scadenza, e, quindi, sarebbe rimasto ignaro del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del corrispondente capitale e degli interessi.

Esaminando la normativa, questa Corte rileva che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 stabilì: all'art. 2, che *"l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro... ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario"*; all'art. 3, che *"Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"* (comma 1); all'art. 6, rubricato *"Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori"*, che, *"[redacted] espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali"*; all'art. 8, rubricato *"Prescrizione"*, che *"I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta"*.

La Corte rimarca che i buoni postali oggetto della controversia sono della serie "AA1" e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi di detta serie *"possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione"*.

Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni della serie "AA1", il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni a decorrere dal sesto anno successivo a quello di loro emissione.

Dal riferito quadro normativo la Corte desume, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa.

La Corte rimarca, poi, che, come recentemente ribadito, affatto condivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss. della motivazione), *"... Questa Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e*

di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)".

La Corte osserva, a questo punto, che è palese che la pretesa omessa informazione lamentata dalla parte controricorrente riguardava, soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [REDACTED], non consegnando il FIA, avrebbe impedito al sottoscrittore di conoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoni acquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito di individuare puntualmente il *dies a quo* della prescrizione del diritto al rimborso di quei buoni.

Tuttavia, circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione del rimborso dei buoni, rileva il Collegio che già dalla disciplina recata dal D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affatto agevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie. Basta considerare, in proposito, il suo art. 8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni *"dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni *"alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie"*; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie allora emessa - "AA1" - prevedeva che i buoni *"possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione"*.

Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concreta fattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolare

dall'art. 2946 ("Prescrizione ordinaria"), a tenore del quale *"Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni"*, altresì ribadendosi che l'art. 8 del D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, rubricato *"Prescrizione"*, aveva sancito che *"I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

La Corte rileva che ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di una corretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a [REDACTED] per effetto della mancata consegna del FIA al momento dell'acquisto dei buoni postali serie "AA1" suddetti, aveva riguardato profili stabiliti direttamente dal D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo di quella serie (la durata, la scadenza ed il *dies a quo* della prescrizione del diritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termine prescrizionale di cui al citato suo art. 2946).

Proprio muovendo da questa considerazione, allora, la Corte osserva, in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e, dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (in particolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, alla individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione), sono state portate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante la pubblicazione di quei decreti sulla Gazzetta Ufficiale.

Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nel D.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile *ratione temporis*), in cui l'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è più presente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.

La sottoscrizione del buono, pertanto, afferma la Corte, postula che l'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi

essenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro regolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.

Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell'emissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la durata del titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parte che aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, la prima non fosse a conoscenza di tale elemento.

Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque, per il principio di autoreponsabilità, deve essere - a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, la Corte osserva, altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita parte lesa. Ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, o no, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto.

Da tanto è derivato, in capo al titolare dei buoni, un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nei

buoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod. civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il *dies a quo* del termine di prescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi; informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e nel codice civile.

1.3) Sempre secondo questa Corte (Cass. n. 3686/2026), all'esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di [REDACTED] per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglio informativo non osta neppure il provvedimento dell'AGCOM adottato nell'adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio con sentenza dell'1/9/2025, n. 15916, il quale ha accertato che detta società aveva posto in essere pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento dei buoni, per omissione di informazioni.

Infatti, in primo luogo, tale provvedimento dell'Autorità non risulta essere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all'assenza di una specifica disposizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'Autorità garante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza della competenza di tale giudice sull'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale.

Inoltre, l'accertamento dell'Autorità ha investito la condotta complessiva osservata da [REDACTED] prima e dopo la conclusione del contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancata consegna del foglio informativo. Né l'argomentazione relativa al provvedimento dell'AGCOM (accennata dall'attrice in primo grado) è sviluppata nella presente sede, in cui la parte resistente è rimasta contumace.

Si osserva, inoltre, che gli accertamenti dell'AGCOM rilevano sul piano del rapporto tra professionista e consumatore e della tutela di quest'ultimo rispetto al compimento di pratiche commerciali scorrette da parte del professionista, piano diverso da quello della tutela del risparmio e implicante l'allegazione della qualità di consumatore del titolare dei BFP e l'individuazione di una causa petendi delle domande di risarcimento danni, connessa alla tutela dei consumatori rispetto a clausole abusive o pratiche commerciali scorrette, che è estranea al presente giudizio.

1.4) Pertanto, dall'esposto orientamento di questa Corte, i buoni oggetto di causa devono ritenersi prescritti e, quindi, non più rimborsabili per causa imputabile alla sola odierna controricorrente, la quale non ha esercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data di scadenza, né minimamente si è attivata nel tempo utile per evitare che il diritto di cui era titolare si estinguesse per intervenuta prescrizione (come prevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [REDACTED].

Ne consegue anche l'inconfigurabilità di una responsabilità contrattuale di [REDACTED] per il danno derivato dall'estinzione del diritto al rimborso dei BFP e l'irrelevanza della questione circa il *dies a quo* della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (tema affrontato nella sentenza impugnata).

2) Secondo motivo di impugnazione: "Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 co. 2 c.c., art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.".

La ricorrente sostiene che non è verosimile che la titolare dei BFP abbia sottoscritto un piano di risparmio senza assumere alcuna informazione in merito, che la correttezza e buona fede sono principi cui devono attenersi entrambi i contraenti e che sui titoli oggetto di causa era espressamente riportato che le condizioni applicabili erano quelle previste

dal D.M. 19/12/2000, per cui, indipendentemente dalla consegna del FIA, un sottoscrittore corretto avrebbe dovuto prendere visione del D.M. citato.

Pertanto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che i titoli non riportano alcun elemento utile a desumerne le condizioni e sostiene che il sottoscrittore non ha dimostrato che, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo precedente.

3) Il ricorso va, pertanto, accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi la domanda di risarcimento del danno formulata da [REDACTED] sul presupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.

Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità prima della formazione dell'orientamento sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [REDACTED].

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente Mauro Di Marzio